

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

**INDAGINE CONOSCITIVA
IN MATERIA DI SOCIETÀ PROFESSIONALI**

(articolo 48 del Regolamento)

Resoconto stenografico

4^a SEDUTA

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 1977

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE DEGLI ORATORI

PRESIDENTE	Pag. 71, 74, 76 e <i>passim</i>	<i>BENIGNI</i>	Pag. 74
		<i>D'ARIENZO</i>	76, 77
		<i>DUBINI</i>	77, 81, 82
		<i>GIACHI</i>	74
		<i>IANNUZZI</i>	80, 81, 82
		<i>NAPOLITANO</i>	73
		<i>ROSAFIO</i>	71
		<i>SPERANZA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	81

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Speranza.

Intervengono alla seduta, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Luigi Rosafio, la dottoressa Clio Napolitano, la dottoressa Patrizia Bertoletti, il dottor Maurizio Giachi, in rappresentanza della Lega delle cooperative; l'avvocato Piergiorgio Benigni, in rappresentanza della Confederazione cooperative italiane; il dottor Vittorino D'Arienzo in rappresentanza dell'Associazione generale delle cooperative italiane; il dottor Emanuele Dubini, presidente dell'Associazione tra le società italiane per azioni e il dottor Mario Iannuzzi, vice direttore generale dell'Associazione stessa.

La seduta ha inizio alle ore 11.

COCO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva in materia di società professionali, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento. Sono presenti i rappresentanti della Lega delle cooperative e il rappresentante della Confederazione delle cooperative italiane. I nostri interlocutori hanno chiesto di essere ascoltati insieme.

Vengono introdotti i rappresentanti della Lega delle cooperative e il rappresentante della Confederazione delle cooperative italiane.

Come loro sanno, stiamo conducendo una indagine conoscitiva in relazione alle società professionali. Il disegno di legge, presentato nell'altra legislatura, fu approvato dal Senato, passò alla Camera ma poi decadde per fine legislatura. Ripresentato in questa legislatura il disegno di legge fu approvato dalla Commissione e mandato in Aula. Alla vigilia della discussione in Aula, ricevemmo molte richieste, da parte della Lega delle cooperative italiane, perchè ai professionisti fosse consentito di costituire società professionali anche sotto forma di cooperative (immagino a responsabilità limitata). In Au-

la il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, onorevole Dell'Andro, chiese che il disegno di legge fosse rimesso alla Commissione per un più approfondito studio (anche se in realtà lo studio c'era già stato) onde stabilire se la società professionale non potesse essere allargata anche a professionisti che esercitassero discipline diverse. In questa sede alcuni colleghi hanno presentato una serie di emendamenti, alcuni dei quali tendono a far sì che le società professionali possano assumere la veste anche di società cooperative. A questo punto la Commissione ha deciso di svolgere una indagine conoscitiva e, tra gli altri, ha deciso di sentire anche i nostri attuali interlocutori. Naturalmente, nel corso della esposizione, loro potranno darci tutti i suggerimenti e tutti i ragguagli che crederanno opportuno in relazione al disegno di legge in esame; in particolare penso che vorranno affrontare questo problema della possibilità delle società cooperative come società professionali.

Do, quindi, la parola al dottor Luigi Rosafio, membro della presidenza della Lega delle cooperative.

ROSAFIO. Come il presidente Viviani ha ricordato in apertura, le tre Centrali cooperative hanno a suo tempo fatto pervenire alla Commissione una serie di emendamenti intesi ad introdurre il concetto di interprofessionalità e la forma cooperativa tra le forme societarie funzionali allo scopo della legge. E ciò sia in relazione ad una obiettiva carenza e sia in relazione al fatto che la relazione al disegno di legge faceva riferimento alla società cooperativa per scortarla con motivazioni errate ed individuava poi la società semplice sforzandosi di dare alla stessa un contenuto il più possibile cooperativo.

Ora, nel formulare quegli emendamenti, le tre centrali cooperative non si sono limitate a fare delle considerazioni di carattere puramente giuridico — che altri colleghi ricorderanno — ma hanno tenuto presente la realtà esistente nell'ambito del movimento cooperativo aderente alle tre Centrali giuridicamente riconosciute.

Soltanto alla Lega nazionale delle cooperative e mutue risultano aderenti oltre centodieci cooperative fra professionisti, particolarmente architetti, ingegneri, giornalisti, ricercatori in genere.

Una conseguenza ovvia, e grave insieme, qualora la forma cooperativa non trovasse accoglimento, sarebbe pertanto lo scioglimento, delle cooperative esistenti, con gravi problemi occupazionali (vediamo il problema anche sotto questo profilo!) per oltre 1.500 soci. Costoro, infatti, non verrebbero più ad avere quel punto di riferimento collettivo e di aggregazione che essi stessi hanno voluto.

Questi professionisti, attraverso la forma cooperativa, hanno inteso superare la vecchia concezione della professione vista e vissuta in termini tradizionali. È appunto sotto questo aspetto non secondario che abbiamo chiesto l'accoglimento a pieno titolo della forma societaria cooperativa, in modo da recepire le esigenze di una realtà che è in fase di pieno sviluppo e non, invece, nè in un momento di stasi, nè tantomeno in un momento di regresso.

Si è accennato poc'anzi, prima di questa riunione, al fatto che la settimana scorsa a Torino un gruppo di giovani professionisti (ingegneri, architetti, soprattutto) ha costituito sei cooperative allo scopo di sviluppare un'attività di ricerca all'estero. Ora, in questa fase dell'economia nazionale, con i grossi problemi di riconversione, di sviluppo e di occupazione, agevolare queste forme di cooperative senza costringere il professionista nè ad una professione individuale, nè ad aggregarsi agli studi tradizionali (con tutto il rispetto per questi ultimi, ma anche con tutte le obiezioni che verso questi si possono fare) ci pare un fatto da non sottovalutare: bisogna tener conto della realtà così come oggi si sta sviluppando.

Abbiamo tutti presente (e perciò non mi dilungo) di fronte alla crisi della stampa, lo sviluppo delle cooperative fra giornalisti.

Pertanto la nostra richiesta fondamentale è proprio quella di prendere atto di una realtà che è in movimento, in espansione e che crea problemi anche a noi associazioni cooperative.

Infatti, di fronte ad uno sviluppo così impetuoso di forme cooperative, siamo addirittura costretti a preoccuparci di valutare se è possibile consentirne, sotto il profilo giuridico, la costituzione! Oggi queste cooperative trovano spazio soprattutto in un rapporto con l'ente pubblico, l'ente locale, particolarmente nei settori della progettazione, della ricerca sul territorio, eccetera e non soltanto nelle regioni che potrebbero essere più portate di altre a percorrere questa strada.

È sul tappeto il problema della revisione della spesa pubblica! La cooperazione propone che alcuni servizi svolti dall'ente locale, così come avviene per certi servizi di pulizia (tanto per indicare il più banale) possano essere svolti non più direttamente dall'ente locale, bensì da cooperative di lavoratori che esplicano queste attività. Per analogia il discorso può essere esteso alle cooperative fra professionisti.

Quindi, la nostra richiesta fondamentale è che si prenda atto — anche in questa legge — di una realtà che è notevole (ho citato solo i dati della Lega, ma anche la Confederazione delle cooperative, dopo l'avvocato Benigni sarà certamente più preciso, ha un movimento pari sostanzialmente al nostro).

Noi abbiamo circa 3.000 soci che svolgono un'attività di carattere professionale o direttamente collegata all'attività professionale. Se si dovesse chiudere un'azienda di tremila dipendenti, di tremila lavoratori, l'attenzione sarebbe certo notevole!

I telegrammi di qualche mese fa tendevano a rappresentare una vasta preoccupazione che è poi una preoccupazione di lavoro che incide non solo sulle famiglie, ma anche sul modo come questi professionisti hanno scelto di svolgere la loro attività. Non voglio entrare in particolare sulle ragioni della crisi che attraversa il vecchio concetto dell'attività professionale rispetto ai nuovi tipi di attività, ma anche questo aspetto del problema ritengo debba essere tenuto presente.

La forma della società cooperativa (non siamo qui infatti a perorare nessun altro tipo societario) a noi sembra la più confacente alla realtà italiana dove la cooperazio-

ne oggi torna ad essere riscoperta e rivalutata a tutti i livelli. Lo stesso Governo, infatti, ha deciso di convocare, per la fine di aprile, una Conferenza nazionale sulla cooperazione ed è in discussione proprio presso il Senato, davanti a questa Commissione, la stessa riforma della legislazione cooperativa. Ecco, quindi, che c'è un rinnovato interesse su questo tema, in senso generale. Questo è uno degli aspetti nuovi della cooperazione. È nato un nuovo settore (perché ormai di settore si può parlare) della cooperazione che comprende anche cooperative culturali, cinematografiche, teatrali, eccetera.

Chiediamo, pertanto, fondamentalmente che la Commissione, nell'esaminare il disegno di legge n. 77, prenda atto soprattutto di una realtà sociale che è in movimento cui bisogna dare una risposta adeguata.

Vi è poi il problema della disoccupazione intellettuale giovanile! Quello cooperativo può essere uno degli strumenti per consentire a gruppi di giovani professionisti, senza seguire le solite trafilie tradizionali, senza anche quegli impegni finanziari personali necessari per svolgere un'attività di questo tipo, di mettere insieme ed al servizio della comunità, le loro forze e le loro capacità. Se questi giovani pensano (come pensava appunto questo gruppo di Torino cui facevo riferimento) di svolgere, ad esempio, un'attività anche all'estero, credo che si pongano anche in un'ottica politicamente valida nel senso che queste ricerche fatte all'estero possono costituire dei piccoli canali che hanno però una loro validità nel quadro generale delle esigenze che oggi ha l'economia italiana.

Il nostro richiamo fondamentale alla Commissione, quindi, è proprio quello di meditare su questa realtà per noi importante e che sta diventando una realtà anche sufficientemente imponente.

A completamento di quanto esposto con segno al Presidente, affinché sia messa agli atti, una memoria scritta.

NAPOLITANO. Vorrei aggiungere soltanto qualche osservazione sulle obiezioni che vengono sollevate nella relazione che

accompagna il disegno di legge in ordine all'esclusione della società cooperativa.

Una di tali obiezioni è relativa al trattamento fiscale riservato alle cooperative che, secondo la relazione al disegno di legge, porta con sé alcune facilitazioni che potrebbero sembrare discriminatorie nei confronti di altri professionisti. Al riguardo, noi facciamo presente che le cooperative tra professionisti già costituite sono disposte a rinunciare a questo presunto trattamento fiscale più favorevole per adeguarsi al trattamento fiscale previsto dal provvedimento del quale ci stiamo occupando.

Inoltre, la seconda obiezione, secondo la quale la costituzione degli studi professionali avviene, per così dire, per lenta coagulazione di vari elementi, mentre in realtà la società cooperativa prevede un minimo di nove soci per la sua costituzione, secondo noi non costituisce un ostacolo, tanto è vero che tutte le società cooperative che si sono costituite non hanno trovato alcuna difficoltà ad aggregare questo numero di soci.

Un altro problema è poi quello relativo all'incompatibilità dei controlli. A questo proposito, io ritengo di dover far presente che i controlli esercitati sulle società cooperative sono di tutt'altra natura di quelli esercitati dagli ordini professionali e di quelli relativi al segreto professionale: infatti si tratta di controlli relativi soltanto all'esatta gestione contabile e alla osservanza delle norme e dei principi cooperativi. Non vedremmo quindi in questo alcun contrasto.

In ordine poi alle preoccupazioni che si manifestano nella relazione al disegno di legge per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, faccio rilevare che è vero che anche tale personale è socio della società cooperativa, ma è anche vero che ai fini retributivi previdenziali esso è assolutamente equiparato al personale subordinato. Quindi, anche da questo punto di vista, non esisterebbe un motivo di contrasto.

Queste sono le osservazioni che volevo fare, anche dal punto di vista giuridico, alle obiezioni che sono state sollevate nella relazione che accompagna il disegno di legge.

Per quanto riguarda infine la considerazione secondo la quale la società cooperativa

eserciterebbe una attività di carattere commerciale, il che potrebbe essere in contrasto con la legge del 1939, faccio presente che a norma dell'articolo 2200 del codice civile possono esistere delle cooperative che non esercitano attività commerciale, come nel caso di cooperative tra professionisti; infatti l'oggetto sociale di una cooperativa tra professionisti è l'esercizio di una attività professionale pura e semplice.

GIACHI. In aggiunta a quanto è stato detto dal dottor Rosafo, desidererei fornire soltanto un dato riguardante il 1976 in cui abbiamo constatato la costituzione di un numero notevole di cooperative (60 circa).

Il fenomeno riveste, evidentemente estrema importanza proprio in relazione alla notevole disoccupazione, specialmente qualificata (diplomati e laureati) che in questo momento investe il Paese.

Il fatto va inoltre considerato anche in prospettiva di una nuova concezione della attività professionale, ed anche di un nuovo tipo di sbocco che oggi può offrire il decentramento amministrativo che si sta verificando. E questo si nota anche nel particolare interesse che è rivolto specialmente nei confronti delle cooperative di progettazione, di urbanisti, per un lavoro a livello di territorio, in aiuto agli enti locali.

Vorrei sottolineare particolarmente questo aspetto, che secondo me è estremamente interessante ed importante. Il numero delle richieste di nuove costituzioni aumenta sempre più — ripeto — perchè come ho già detto prima, la società cooperativa costituisce indubbiamente il modo nuovo per risolvere in parte il grave problema della disoccupazione in modo originale e democratico.

PRESIDENTE. Con il dottor Giachi abbiamo terminato l'audizione dei rappresentanti della Lega delle cooperative, che ringrazio vivamente per il loro contributo.

Passando ora alla Confederazione cooperativa italiana, do la parola all'avvocato Benigni.

BENIGNI. Quale rappresentante della Confederazione delle cooperative italiane, dichiaro di condividere quanto è stato detto circa il rilievo del fenomeno a livello cooperativo dal rappresentante della Lega, dottor Rosafo. Anche a livello confederale, infatti, il fenomeno esiste ed è considerato, pertanto lo stiamo seguendo proprio perchè ci sembra che meriti una attenzione del tutto particolare. Ciò ovviamente determina anche un atteggiamento favorevole e positivo nei confronti del disegno di legge che stiamo esaminando, proprio in una prospettiva di superamento definitivo e totale della legge del 1939, che è del tutto inadeguata alle nuove esigenze che si prospettano.

Secondo me, è intuitivo il fondamento che ha determinato la scelta dello strumento giuridico della società semplice piuttosto che di altre forme societarie; la società semplice, infatti, è comunque una società, anche se la più semplificata nella sua organizzazione; risolve alcuni problemi organizzativi essenziali e, nello stesso tempo, salvaguarda e tutela la individuazione e la personalizzazione dell'esercizio della attività professionale.

Però, se questi sono i fondamenti ed i criteri ispiratori della scelta della società semplice, non si vede perchè non possa ricorrersi per le stesse ragioni alla società cooperativa, la quale, tra le società di capitali, è l'unica ad essere costituita su base personale, ma con personalità giuridica, il che le consente di risolvere alcuni problemi organizzativi non più a livello embrionale, a livello estremamente semplificato, ma a livello molto più complesso.

Quindi, quelle due esigenze che sono soddisfatte con l'adozione del sistema della società semplice, verrebbero soddisfatte — e in misura maggiore e più rilevante — anche attraverso la società cooperativa.

Avevo fatto un appunto per quanto riguarda poi le varie obiezioni che si muovono all'adozione dello strumento cooperativo, ma sono stato preceduto dal rappresentante della Lega; vorrei aggiungere soltanto a quanto è stato detto due brevissime considerazioni. Per quanto si riferisce al problema

discriminatorio sotto il profilo fiscale, desidero ricordare che l'attuale ordinamento tributario prevede che la società semplice non venga tassata come tale: viene a subire cioè la tassazione il singolo socio per la parte di reddito o per la parte di utile, che ricava dalla società semplice. Questo vuol dire che la società semplice, come tale, non è considerata soggetto di imposta, a parte alcuni aspetti particolari, come l'eventuale posizione di sostituto d'imposta. Ora, per quanto concerne le società cooperative, non esiste atteggiamento discriminatorio, perchè il fatto di non subire tassazione rappresenta l'ipotesi più favorevole, quella che si applica se e in quanto si realizzino pienamente alcune condizioni di legge (mi riferisco, ad esempio, al fatto che le cooperative di produzione del lavoro, ove realizzino certi parametri non vengono assoggettate ad imposta). Questa però è l'ipotesi massima, per cui, al limite, il trattamento fiscale potrebbe essere considerato identico.

Per quanto riguarda poi il problema dell'organizzazione ed il fatto che la cooperativa possa associare anche collaborazioni non essenzialmente professionali, dirò che, a mio parere, questo è aspetto positivo. In altri termini, il fatto che la cooperativa possa, con una struttura autonoma ed integrale, risolvere alcuni problemi interni, cioè organizzativi ed esterni, cioè di esercizio di attività lungi dal negare validità a quello strumento, senz'altro lo fa preferire.

Ciò peraltro non vuol dire esclusivismo rispetto alla società semplice, significa solo completamento e alternativa. Con il che si supera anche l'altra obiezione mossa: non diciamo infatti che la società cooperativa deve coprire tutto lo spazio disponibile, tendendo noi a consentire invece la formazione anche di organizzazioni più semplificate, proprio per realizzare successivamente la strutturazione più complessa, che è quella della società cooperativa. Quindi, è questa una soluzione che si pone in termini articolati, in termini alternativi, per soddisfare esigenze più complesse di quelle che è in grado di soddisfare la società semplice. Sostanzialmente, la società cooperativa si prospetta

come strumento più progredito e potrebbe quindi risolvere anche il problema dell'incompatibilità che il disegno di legge pone all'articolo 10, problema che, visto in termini obiettivi, potrebbe effettivamente suscitare delle perplessità, tenuto conto che l'istituto della società semplice per l'organizzazione societaria dell'attività professionale è visto essenzialmente come apporto di lavoro e non come apporto di affari.

Desidero fare un'ultima considerazione su quanto affermava l'onorevole Presidente in apertura, in ordine al problema della responsabilità: limitata o illimitata. Indubbiamente questo è un problema notevole, che va affrontato seriamente. È da tenere presente che la riforma della legislazione cooperativa, all'esame del Senato, prevede l'abolizione della cooperativa a responsabilità illimitata: v'è già un elemento di diritto da considerare. Ora, l'ipotesi dell'eliminazione della forma della società a responsabilità illimitata può determinare una limitazione nell'uso della società cooperativa? A me pare di no; nel momento in cui nella società cooperativa prevale — come ho detto — l'aspetto personale rispetto ai conferimenti, all'organizzazione ed alla struttura del capitale, tenuto conto di quelli che sono i criteri ispiratori di questo disegno di legge, diretti a creare una intermediazione fra il professionista e l'utente attraverso la organizzazione autonoma e diversificata della società fermo tuttavia restando il rapporto di responsabilizzazione personale tra il professionista e l'utente, il problema della limitazione della responsabilità non si pone più, ancorchè sia la cooperativa a gestire il rapporto professionale.

La società cooperativa infatti opera, sotto il profilo meramente patrimoniale, nel rapporto tra il socio e il terzo con struttura intermedia con conseguente limitazione della responsabilità. Ciò non rileva, ove si consideri che, per quanto riguarda la società semplice, è prevista la polizza di garanzia, ciò che rafforza proprio quella autonomia patrimoniale di cui la società semplice gode in via di carattere generale. La stessa situazione si realizza anche nell'ipotesi della società cooperativa, la quale, aven-

do oltre all'autonomia anche personalità, è in grado di garantire ulteriori possibilità risarcitorie dell'utente.

Non viene invece meno l'individualizzazione, la personalizzazione della prestazione professionale, che è poi l'aspetto essenziale del problema: non conta tanto la responsabilità sul piano patrimoniale, quanto quella della riferibilità ad un soggetto specifico, che è il professionista, della prestazione professionale resa. Questa a noi sembra visione corretta, inserita in un contesto societario atto a superare le difficoltà attuali.

Quindi, anche il problema della responsabilità limitata, che dovrebbe costituire il quadro generale in cui collocare la nuova disciplina, non modifica le considerazioni di vantaggio che secondo noi consigliano l'adesione anche della società cooperativa.

L'ultima considerazione riguarda il preteso esercizio di attività commerciale: non è problema che si ponga. Il fatto che la società cooperativa sia indicata tra le società di cui all'articolo 2200 del codice civile non implica che la società cooperativa eserciti comunque attività commerciale. Abbiamo del resto giurisprudenza ricchissima — ad esempio — sulle società cooperative edilizie per le quali è escluso l'esercizio di attività commerciali.

Ciò detto, non avrei altro da aggiungere se non riaffermare il fatto che questa è realtà obiettiva di cui non possiamo non tener conto, perchè le cooperative esistenti sono numerose, sono produttive e s'inseriscono perfettamente nell'ambito dell'attività professionale, senza ripercussioni di alcun genere, anzi risolvendo una serie di problemi oggi connessi ad una considerazione piuttosto antiquata e superata dell'attività professionale.

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'avvocato Benigni della collaborazione data, assicurando i nostri interlocutori che le loro argomentazioni saranno tenute nel dovuto conto da parte della Commissione.

Viene introdotto il dottor Vittorino D'Arienzo.

Come lei sa, seguendo la decisione della Commissione stiamo svolgendo un'indagine conoscitiva in ordine al disegno di legge n. 77: « Società professionali ». Tale disegno di legge, presentato nell'altra legislatura, è stato approvato dal Senato ma è poi decaduto per la fine della legislatura stessa. Ripresentato in questa legislatura ed approvato dalla Commissione in sede referente è andato in Aula; ma su richiesta dell'onorevole sottosegretario Dell'Andro è ritornato alla Commissione, soprattutto per esaminare la possibilità in relazione alle società professionali tra professionisti esercenti professioni diverse. Nel frattempo sono pervenute numerose richieste da parte delle cooperative perchè alle società professionali fosse consentito di costituirsi sotto forma anche di cooperative.

La Commissione, poichè sono stati presentati anche degli emendamenti che tenderebbero a rendere effettiva la ferma cooperativa per le società professionali, ha deciso di svolgere questa indagine su tutto il disegno di legge, perchè gli interlocutori potessero esprimere il loro parere in ordine all'architettura del provvedimento nel suo complesso. Naturalmente, sarà particolarmente gradito se lei potrà esprimere il suo parere e darci dei suggerimenti in relazione ai punti focali, e cioè sulle società professionali interdisciplinari e sulla possibilità circa la società cooperativa tra professionisti, dicendoci anche se ritiene possibile o meno l'esistenza di una società tra professionisti a responsabilità limitata; tanto più che, come veniva ricordato, il disegno di legge che abbiamo all'esame in altra sede, relativo alla cooperazione, tende ad eliminare la società cooperativa a responsabilità limitata.

D ' A R I E N Z O . Le porto innanzitutto il saluto del Presidente della mia organizzazione, il quale, impossibilitato a venire perchè impegnato in una riunione del comitato esecutivo già programmata, ha delegato il sottoscritto che fa parte del comitato esecutivo e ha avuto già il piacere di essere ricevuto da lei con le altre associazioni riconosciute.

2^a COMMISSIONE4^o RESOCONTO STEN. (15 febbraio 1977)

In quell'occasione le fu infatti sottoposto un documento unitario, trasmesso anche al Presidente del Consiglio avente ad oggetto « emendamenti al disegno di legge n. 77 », richiamando quel documento l'associazione generale delle cooperative italiane intende sottolinearne i contenuti fermo restando, naturalmente, anche l'osservazione che la società cooperativa non persegue finalità di lucro.

Ribadiamo appunto l'utilità di questa forma anche allargata ad altri professionisti, perchè certamente gli onorevoli senatori sanno che esistono già di queste cooperative in tutto il territorio ed esse sono state particolarmente utili soprattutto nel settore dell'edilizia. Ritornare indietro sarebbe poco opportuno e poco simpatico. D'altra parte, si tratta di problemi di natura non solo economica, ma anche sociale con risvolti addirittura politici, sempre inerenti al discorso della politica della cooperazione che in questo momento è alla ribalta ed ha bisogno di un provvedimento concreto.

Loro sanno che si svolgerà, nella prossima primavera, una Conferenza nazionale sulla cooperazione (io faccio parte della commissione centrale del Ministero del lavoro). Lo stesso Governo, oltre al ministro Anselmi, si è impegnato per dare un riassetto sostanziale notevole alla riforma, sulla base dei risultati e dei documenti che saranno elaborati in quella sede.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno chiede di parlare, non ci rimane che ringraziare sentitamente il nostro interlocutore per la collaborazione che ci ha dato, assicurandogli che questo problema che ha sottolineato sarà preso nella dovuta considerazione dalla Commissione.

D ' A R I E N Z O . Sono io che la ringrazio a nome dell'Associazione, esprimendo la nostra soddisfazione per questa maniera nuova, veramente democratica di procedere, che consente alle organizzazioni cooperative nazionali e alle altre organizzazioni professionali di rappresentare al Senato problemi di questa natura.

Vengono introdotti il dottor Emanuele Dubini e il professor Mario Iannuzzi.

P R E S I D E N T E . Loro sanno le ragioni di questo nostro incontro: si tratta di condurre un'indagine conoscitiva in ordine al disegno di legge n. 77, che riguarda le società professionali. Si tratta di un disegno di legge già approvato dal Senato nell'altra legislatura e poi decaduto; tornato all'esame della nostra Commissione in questa legislatura fu rinviato in Aula con parere favorevole; in quella sede il Sottosegretario di Stato per la giustizia chiese, a nome del Governo, che fosse rimesso all'esame della Commissione soprattutto per esaminare il problema relativo all'interdisciplinarietà delle società professionali tra professionisti esercenti professioni diverse. In questa sede furono avanzati alcuni emendamenti anche in relazione alla possibilità o meno di vedere le società professionali sotto il profilo delle cooperative.

Naturalmente la Commissione ha ritenuto di dovere ricevere da loro idee e suggerimenti in ordine a tutto il disegno di legge, con particolare riferimento, se credono, a questo problema della interdisciplinarietà o a quelle delle cooperative.

Qual è la denominazione esatta della vostra associazione?

D U B I N I . La denominazione esatta è: Associazione tra le società italiane per azioni.

P R E S I D E N T E . È allora per un errore che mi è stata riportata la denominazione « ASSOMINE »?

D U B I N I . È un'antica denominazione che è rimasta.

Signor Presidente, darò lettura di un documento; poi il professor Iannuzzi, più esperto di me in questioni giuridiche (dedicandomi io, come industriale, ai problemi economici) potrà spiegare meglio il punto di vista della nostra associazione.

Non ritengo che a me competa di fare un esame analitico della disciplina prevista dal disegno di legge. Ritengo più utile richia-

2^a COMMISSIONE

4° RESOCONTO STEN. (15 febbraio 1977)

mare la vostra attenzione su alcuni problemi di particolare importanza ed urgenza che il disegno di legge, nella sua attuale formulazione, rischia di aggravare e che, invece, dovrebbero essere risolti nel quadro di esso.

Il disegno di legge disciplina lo svolgimento, in forma di società semplice, di attività rientranti nell'ambito di professioni regolamentate e ribadisce l'operatività della vecchia legge n. 1815 del 1939 che vieta la prestazione di attività professionale in forma diversa dallo studio associato di professionisti. Così facendo, il disegno di legge comporta una presa di posizione del legislatore nel senso di mettere al bando le società di *consulting* e *engineering*.

Queste società — che possono essere designate in lingua italiana come « società di progettazione industriale — sono molto numerose e ne farò anche qualche nome; esse non possono costituirsi che sotto forma di società di capitali a causa delle imponenti strutture organizzative di cui abbisognano e non è neppure ipotizzabile che possano essere messe fuori legge, tenuto conto dell'alto numero di occupati (circa 30.000 dipendenti) e del prezioso apporto che arrecano alla bilancia dei pagamenti (si stima un fatturato medio annuo prossimo a 900 miliardi e si valuta che circa il 50-60 per cento di esso provenga da prestazioni fornite all'estero), nonchè dell'effetto moltiplicativo per l'espansione dell'industria italiana nei mercati esteri con conseguente apporto di valuta pregiata, in quanto l'attività italiana di progettazione di grandi opere all'estero apre la strada alle imprese italiane costruttrici e a quelle fornitrici di materiali ed impianti per la realizzazione delle opere progettate. Cito alcuni nomi: nell'ambito dell'ENI la Snam Progetti (la Saipem, l'Idro-tecno, la Geotecno, la Comerint, la Siet, l'Ena; nell'ambito dell'IRI l'Italimpianti, la Sicai, la Bonifica; per quanto riguarda il gruppo Montedison la Technimont, l'Italconsult, eccetera. Si tratta di società che, a causa della complessità e delle dimensioni delle prestazioni assunte, comportano l'intervento di personale specializzato in vari rami della tecnologia (ingegneri di vario tipo, chimici, architetti, geologi, avvocati, periti in-

dustriali eccetera) e un impiego imponente di mezzi e di capitali. Mi preme sottolineare che l'emanazione di norme atte a rendere utilizzabile, per l'esercizio societario di attività professionali regolamentate, anche la forma della società di capitali non comporta alcun cedimento sotto il profilo della finalità che sta a base dei vari ordinamenti delle professioni intellettuali, di assicurare una garanzia di alto livello qualitativo e morale nell'espletamento della professione regolamentata. Per la salvaguardia di questa esigenza è sufficiente stabilire che nella misura in cui le prestazioni assunte dalle società comportino svolgimento di attività riservate ai professionisti iscritti in albi speciali, i soggetti che nell'ambito societario curano lo svolgimento di siffatte attività debbano risultare iscritti nei relativi albi. Si potrebbe prevedere anche l'iscrizione di uno o più amministratori delle società, perchè chi firma i contratti, chi prende l'impegno sono gli amministratori, non i collaboratori. La possibilità di esercizio in forma di società di capitali è già stata ammessa, nell'ordinamento italiano, dal decreto legislativo del 31 marzo 1975, n. 136 (adottato sulla scia della legge 23 novembre 1939, n. 1966, concernente le società di revisione e di controllo delle contabilità sociali) con riguardo ad una delle attività professionali rigidamente regolate: quella di revisione e certificazione dei bilanci delle società quotate in borsa. Quindi non c'è motivo che non possano essere società di capitali anche le società di progettazione industriale. D'altronde un impegno legislativo nel senso di riconoscere le società di progettazione è già implicito nella legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che prevede delle agevolazioni proprio a favore delle imprese di progettazione industriale; quindi l'esistenza di queste deve essere assicurata e chiarita.

La citata legge del 1939, n. 1815, qualora ne fosse confermata l'applicabilità, non soltanto precluderebbe la possibilità di adattare alle esigenze economiche e sociali il modo di esercizio di talune attività regolamentate dagli ordinamenti professionali, ma potrebbe essere interpretata anche come pre-

clusione della libertà di prestazione, nelle forme più adeguate alle esigenze economiche e sociali, di taluni importanti servizi non riservati a professioni regolamentate: preclusione che comporterebbe lesione di fondamentali diritti civili delle imprese e dei lavoratori.

Si tratta dell'articolo 2 della citata legge del 1939, che vieta a qualsiasi associazione, organizzazione od ente diverso da uno studio professionale la possibilità di fornire, anche gratuitamente, ai propri associati prestazioni di consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria. La consulenza in queste materie non è riservata a professionisti iscritti in albi. La gestione di qualsiasi impresa — di una certa mole — comporta la necessità di risolvere una miriade di problemi tecnico-legali, amministrativi e via dicendo; ne consegue che quando l'impresa per le sue piccole dimensioni non possa organizzare nei suoi quadri, con propri dipendenti, i servizi continuativi di consulenza e di assistenza di cui abbisogna (facoltà che la legge n. 1815 lo riconosce espressamente all'articolo 3) sorge l'esigenza di passare dalla auto-produzione di questi servizi all'interno della singola azienda, ad una organizzazione associativa che consenta di evitare sprechi di risorse soprattutto umane. Questa forma di razionalizzazione può avvenire mediante la forma del consorzio (legge 30 aprile 1976, n. 374), ma più spesso e più tradizionalmente avviene attraverso l'utilizzazione delle associazioni di categoria e delle associazioni sindacali.

È da rilevare che la funzione istituzionale di consulenza a favore degli iscritti è un connotato caratterizzante non soltanto le associazioni di categoria e sindacali tra imprese, ma anche, e in modo ancor più intenso, i sindacati dei lavoratori, nei quali assume una profonda rilevanza di ordine sociale. Ed è chiaro che la preclusione nello svolgimento di tale funzione comporterebbe una grave lesione della libertà di organizzazione sindacale garantita dalla Costituzione, oltretutto della libertà di associazione.

Il risultato cui condurrebbe l'interpretazione ipotizzata dell'articolo 2 della legge n. 1815 è così grave e intollerabile che si è delineato in giurisprudenza e in dottrina (in giurisprudenza vi sono gli accenni contenuti nella sentenza 5 maggio 1967, n. 851, della Cassazione o nella sentenza 22 gennaio 1976, n. 17, della Corte costituzionale) la tendenza ad una interpretazione di ordine sistematico, correttiva del tenore letterale del suddetto articolo 2, nel senso di ritenere che il divieto riguardi le attività ivi indicate solo nella misura in cui esse eventualmente rientrano tra le attività professionali regolamentate, previste dall'articolo 11, interpretazione che trova anche sostegno nella relazione ministeriale annessa alla legge n. 1815.

Tuttavia, poichè i citati accenni giurisprudenziali risultano formulati *incidenter tantum* — e cioè non rientrano nel *decisum* delle sentenze che li contengono — è tutt'altro che remoto il pericolo che la norma in esame possa venire applicata in base alla sua interpretazione letterale. Permane perciò la necessità che il legislatore provveda urgentemente a rimuovere l'intollerabile situazione di incertezza esistente mediante l'abrogazione della norma in esame, la quale fa pesare una minacciosa e ingiustissima insidia su un fenomeno sano e positivo quale l'assistenza fornita agli associati delle associazioni sindacali e di categoria e aggrava l'insostenibile situazione delle società di *consulting*, comportando la messa fuori legge delle loro attività anche per la parte in cui non incida nell'ambito di attività professionali regolamentate.

Il testo originale del disegno di legge Viviani sulle società professionali prevedeva l'abrogazione della legge n. 1815. Durante l'iter del disegno di legge, nella precedente legislatura, era prevalso l'avviso di occuparsi della legge n. 1815 solo nell'ottica dell'applicazione delle norme previste nel provvedimento e perciò, in luogo della norma abrogativa, fu formulata una disposizione — trasfusa nell'attuale articolo 25 — che riconosceva, superflualmente, alle norme contenute nel disegno di legge, efficacia derogativa

della legge n. 1815, considerando quindi quest'ultima, in un certo senso, ancora valida.

Alla luce delle osservazioni che precedono, emerge la necessità di ripristinare l'originaria norma abrogativa, per eliminare ogni incertezza. In linea subordinata si prospetta la necessità di introdurre, quantomeno, una norma di salvaguardia delle associazioni sindacali e di categoria, introducendo nell'attuale articolo 25 una disposizione aggiuntiva che potrebbe, ad esempio, essere così formulata: « Il divieto non si applica nemmeno alle associazioni sindacali e di categoria per quanto concerne le prestazioni rese agli associati in conformità degli atti costitutivi e senza corrispettivo specifico ». Nell'ipotesi che non si pervenisse neppure all'accoglimento di tale emendamento, si dovrebbe, quanto meno, sopprimere l'attuale superflua disposizione dell'articolo 25 (superflua perchè è indubitabile che le norme del disegno, in quanto norme sopravvenute, prevarrebbero su quelle della legge n. 1815: ciò al fine di evitare che la nuova legge possa essere interpretata, *a contrario*, come espressione della volontà di attribuire alla legge n. 1815 la più ampia possibile portata e che sia, così, ostacolata una interpretazione di quest'ultima più adeguata alle sopraindicate esigenze economiche e sociali.

Noi non abbiamo quindi obiezioni di fondo nei confronti della disciplina prevista dal disegno di legge per le società di carattere personale tra professionisti in genere (avvocati, medici, periti tecnici e così via) ma non vorremmo che venisse preclusa la vita delle società di progettazione industriale le quali non possono costituirsi che in forma di società di capitali. Vorremmo poi che le associazioni sindacali e di categoria, sia dei lavoratori sia degli imprenditori, potessero continuare a dare assistenza agli associati. E poichè in passato si sono avute delle incertezze al riguardo, questa sarebbe una buona occasione per chiarire anche tale questione.

Forse meglio di me potrà integrare l'esposizione il professor Iannuzzi, molto competente nella materia delle leggi societarie italiane ed estere e specialista nello stesso settore. Siamo pronti a rispondere a tutte le

domande che gli onorevoli senatori intendranno rivolgerci, riservandoci poi di inviare alla Commissione una ulteriore memoria.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il dottor Dubini per la collaborazione preziosa offertaci e prego il professor Iannuzzi di voler aggiungere il suo pensiero.

I A N N U Z Z I . Il mio pensiero è del tutto in consonanza con quanto è venuto esponendo il dottor Dubini. Mi limiterò a porre l'accento su un punto che mi sembra essenziale per una corretta impostazione del problema concernente la consulenza che le associazioni sindacali e di categoria forniscono agli associati. Come già ha ricordato il dottor Dubini, in tutte le imprese l'esercizio della funzione decisionale esige un flusso di servizi di consulenza tecnica, commerciale, contabile, tributaria, legale e le imprese debbono attrezzarsi per assicurarsi tale flusso di servizi. La facoltà di autoorganizzarsi a tal fine è riconosciuta dalla stessa legge n. 1815. Mi pare opportuno sottolineare che il passaggio da un'organizzazione in tal senso basata sulla costituzione di uffici di consulenza propri a ciascuna impresa ad una organizzazione di carattere consortile o associativo non cambia in realtà la natura di tale tipo di produzione del servizio in quanto si passa da una autoproduzione individuale ad una autoproduzione in comune, in forma appunto consortile o associativa; passaggio che, per le piccole e medie imprese, risponde ad una direttiva di razionalizzazione veramente perentoria, particolarmente in un periodo come questo, in cui il grande problema è quello dello squilibrio tra costi e ricavi e si impone la necessità di porre in opera tutti i possibili mezzi per razionalizzare la gestione evitando ogni spreco di risorse.

Sarebbe pertanto veramente incomprensibile che si trascurasse di farsi carico di questa situazione o addirittura la si aggravasse ribadendo l'interpretazione eccessivamente restrittiva che si potrebbe dare, in ipotesi, alla legge del 1939: legge che, del resto, è l'espressione di una contingenza storica profondamente diversa.

2^a COMMISSIONE4^o RESOCONTO STEN. (15 febbraio 1977)

PRESIDENTE. Ringrazio anche il dottor Iannuzzi per le osservazioni fatte e la collaborazione dataci.

SPERANZA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Desidero chiedere ai rappresentanti dell'Associazione tra le società per azioni se ritengono che la legge sulle società tra professionisti debba prevedere, come forma per tale tipo di società, anche quelle di capitali; oppure ritengono che sia sufficiente far salva la facoltà di costituire società di capitali che abbiano come scopo la progettazione. Loro intendono la differenza: in un caso si tratterebbe di società fra liberi professionisti che intendono esercitare la libera professione sotto la forma della società di capitali; nell'altro caso si tratta invece di società di capitali che utilizzano professionisti per le loro finalità. Quindi si tratta di due realtà diverse, di due istituti diversi, che possono avere anche la stessa finalità ma hanno indubbiamente una struttura diversa.

Loro quali opinioni hanno su tale problema?

DUBINI. Mi pare che la mia esposizione portasse a concludere che non ho nulla da eccepire nei confronti di una società non di capitali ma semplice, che riunisca le attività di alcuni avvocati, di alcuni notai e così via; cioè di professionisti della stessa materia che uniscono le loro forze in questo modo. Ma come la legge prevede che le società di revisione possano essere società di capitali, a maggior ragione debbono poter essere tali le società di progettazione industriale, le quali hanno bisogno di molti capitali per organizzare il complesso intreccio di attività di una gran quantità di tecnici di varia specie e provvederli delle attrezzature necessarie. Si pensi, ad esempio, ad una società che deve studiare la bonifica di un territorio nell'Iran o la progettazione di una città in Africa. In certi casi anche progettazioni edili di singole costruzioni possono, secondo me, giustificare l'esistenza di società di capitali, perchè oggi nel progettare una grande costruzione non è necessaria solo l'opera di un progettista ingegnere

edile, ma vi è bisogno dell'apporto di più ingegneri, di specialisti elettrici, magari anche di avvocati, urbanisti, eccetera. Quindi non vedrei la difficoltà di ammettere la società di capitali anche nel campo delle progettazioni edili, oltre che in quello degli impianti industriali.

IANNUZZI. Sono d'accordo con il dottor Dubini. Il senso di quello che noi intendiamo è il seguente: non riteniamo che vi siano ostacoli di carattere logico-giuridico contro l'impiego generalizzato delle società di capitali, in questo condividendo, del resto, il parere espresso dal presidente senatore Viviani nella relazione che accompagna il disegno di legge. Però riconosco che in concreto considerazioni di opportunità attinenti alla valutazione del grado di evoluzione del fenomeno associativo nelle varie professioni potrebbero anche condurre alla conclusione che i tempi non siano maturi per una generalizzazione dell'impiego delle società di capitali. Dove invece l'impiego della società di capitali appare imposto dalla realtà delle cose è nel campo delle società di progettazione industriale.

SPERANZA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. A quanto mi sembra loro ritengono che la società di progettazione deve rimanere una società di capitali che si avvale dell'opera di liberi professionisti esterni come propri consulenti, o che assume come propri dipendenti alcuni professionisti che rinunciano alla libera professione a simiglianza dei dipendenti di uffici legali, di molte società commerciali, di consorzi o di associazioni di categoria. In questo caso abbiamo una società di capitali che ha come finalità la progettazione, composta di soci che danno un apporto di capitale e utilizza liberi professionisti o professionisti dipendenti interni per una specifica attività. Questo non conflitta assolutamente con l'ipotesi di questa proposta di legge che, invece, si riferisce e intende riferirsi esclusivamente a liberi professionisti che si associano tra loro per l'esercizio in comune dell'attività professionale. Diverso sarebbe il caso se loro, come

per esempio hanno sostenuto i commercianti e per altro verso anche altri interpellati nel corso di questa indagine, sostenessero l'opportunità di prevedere associazioni fra liberi professionisti sotto la forma della società di capitale. Credo che sia chiara la differenza.

I A N N U Z Z I. Questo ci sembra possibile, ma non riteniamo che si imponga; è una valutazione che si dovrà fare con riguardo alle singole professioni. In linea generale, noi diremmo che non risponde a una necessità che sia prevista in modo generalizzato per tutte le professioni la possibilità di impiego del congegno della società di capitali. Quanto alle società di progettazione industriale giustamente si è rilevato che esse dovranno potersi valere elasticamente sia della formula del lavoro subordinato, sia della formula del lavoro autonomo.

D U B I N I. Magari rivolgendosi all'uno o all'altro di questi gruppi per avere la specializzazione. Ripeto, non vedo nessun inconveniente nelle società di capitali per le progettazioni. La soluzione ottimale sarebbe l'abrogazione della legge n. 1815, oppure la adozione di norme che chiaramente consentano da un canto l'attività delle società di progettazione e dall'altro l'utilizzazione delle associazioni di categoria e sindacali per le prestazioni di consulenza tecnica, legale,

commerciale, a favore degli associati. L'attuale articolo 25 del disegno di legge rivalorizza la legge n. 1815 in contrasto con la realtà in cui oggi viviamo, per cui emerge la necessità di ripristinare l'originaria norma abrogativa, o, in linea subordinata, di introdurre una norma di salvaguardia delle associazioni sindacali e di categoria.

Vorrei aggiungere un'osservazione sull'articolo 18 del disegno di legge concernente la disciplina fiscale delle società professionali. Vorrei far notare che le soluzioni in esso delineate discendono già dall'ordinamento tributario vigente: pertanto l'articolo 18 più che chiarificatore potrebbe essere di complicazione. Lasciamo alla Commissione una nota al riguardo.

P R E S I D E N T E. Ringraziamo i nostri interlocutori e siamo lieti di esserci potuti avvalere della loro collaborazione.

Poichè non si fanno osservazioni rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. RENATO BELLABARBA